

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1584 / *quater*)

TERZA NOTA DI VARIAZIONI

AL

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1982
e bilancio pluriennale per il triennio 1982-1984

presentata dal **Ministro del Tesoro**
(ANDREATTA)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**
(LA MALFA)

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 20 APRILE 1982

DISEGNO DI LEGGE

ONOREVOLI SENATORI. — La presente terza Nota di variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1982 concerne esclusivamente una migliore sistematica del disegno di legge, qual è venuto a risultare dopo le modifiche introdotte con la prima e la seconda Nota di variazioni.

Nessuna modifica viene apportata agli stati di previsione, per cui restano invariati i quadri riassuntivi che corredano la seconda

Nota di variazioni (Atto Senato n. 1584-ter).

La nuova sistematica dell'articolato del disegno di legge riflette puntualmente quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Conclusivamente, l'articolato che segue sostituisce interamente quello di cui agli Atti Senato n. 1584, n. 1584-bis e n. 1584-ter, ivi comprese le tabelle allegate A, B, C e D.

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

(Stato di previsione dell'entrata).

Art. 1.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1982, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (*Tabella n. 1*).

E altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.

(Totale generale della spesa).

Art. 2.

È approvato in lire 235.366.241.966.000 in termini di competenza ed in lire 233.633.039.519.000 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1982.

(Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e disposizioni relative).

Art. 3.

Per l'anno finanziario 1982 le spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti sono iscritte in un apposito stato di previsione.

Per il medesimo anno finanziario, sono trasferite nel predetto stato di previsione le spese iscritte in conto competenza nelle rubriche dal n. 2 al n. 24 e n. 37 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981, nonchè i rispettivi residui passivi risultanti alla chiusura dello stesso anno finanziario 1981.

Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri è altresì istituita una ulteriore rubrica intestata « Alto Commissariato per il coordinamento dei servizi di protezione civile ».

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese della Presidenza del Consiglio dei Ministri e degli organi dipendenti, per l'anno finanziario 1982, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 1/A*).

Nelle more dell'emanazione del provvedimento legislativo concernente disciplina dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, il controllo amministrativo-contabile sugli atti della Presidenza stessa continua ad essere esercitato dalla Ragioneria centrale per i Servizi del tesoro.

L'assegnazione di lire 415 miliardi, autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 1982, è comprensiva della somma di lire 105 miliardi da riferire al finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei « programmi finalizzati », approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Si applica il secondo comma dell'articolo 5 della legge 23 aprile 1981, n. 164.

(Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative).

Art. 4.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1982, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 2*).

Il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere, anche in quote mensili, all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato anticipazioni, a copertura del disavanzo di gestione per l'anno 1982, rispettivamente fino all'importo massimo di lire 1.679.307.648.000 e lire 1.451.212.536.000.

Le anticipazioni di cui sopra saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da approvarsi con decre-

ti del Ministro del tesoro di concerto, rispettivamente, con quello delle poste e delle telecomunicazioni e con quello dei trasporti.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a corrispondere, per il periodo 1° gennaio 1982-31 agosto 1982, mensilmente, un dodicesimo degli importi complessivi di cui al secondo comma, anche nelle more del perfezionamento delle convenzioni di cui al comma precedente.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli nn. 6682, 6683, 6741, 6771, 6772, 6851, 6852, 6857, 6858, 6862 e 9004 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982. Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 1982, degli stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, al capitolo n. 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Ai sensi dell'articolo 39 della legge 30 marzo 1981, n. 119, per l'anno finanziario 1982, è stabilito in lire 35.000 miliardi l'importo massimo di emissione dei buoni ordinari del tesoro, al netto di quelli da rimborsare, ed in lire 150.000 miliardi il limite massimo di circolazione dei buoni medesimi.

Il limite degli impegni assumibili dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per la garanzia di durata sino a ventiquattro mesi, di cui all'articolo 17, lettera *a*), della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, è elevato, per l'anno finanziario 1982, a lire 8.000 miliardi con carattere rotativo.

Ai sensi dell'articolo 17, lettera *b*), della legge 24 maggio 1977, n. 227, modificata dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, concernente disposizioni sull'assicurazione

e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale, il limite degli impegni assumibili in garanzia ai sensi dell'articolo 3 della legge stessa resta fissato, per l'anno finanziario 1982, in lire 8.000 miliardi per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è stabilita in lire 455 miliardi la dotazione, per l'anno finanziario 1982, del capitolo n. 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero medesimo.

(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative).

Art. 5.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1982, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 3*).

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonché a impegnare e pagare le spese per l'anno finanziario 1982 ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle finanze (*Appendice n. 1*).

(Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative).

Art. 6.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del bi-

lancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1982, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 4*).

Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione ai capitoli nn. 3345, 3346, 3347 e 4561 dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti, in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo n. 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

(Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative).

Art. 7.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1982, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 5*).

Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, i fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli numeri 1292 e 7031 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1982, per l'attuazione delle disposizioni per il potenziamento dell'amministrazione giudiziaria e penitenziaria. Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui passivi sui citati capitoli nn. 1292 e 7031 del suddetto stato di previsione.

Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 1982, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero di grazia e giustizia (*Appendice n. 1*).

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative).

Art. 8.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affa-

ri esteri per l'anno finanziario 1982, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 6*).

È approvato, in termini di competenza e cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1982, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (*Appendice n. 1*).

*(Stato di previsione
del Ministero della pubblica istruzione
e disposizioni relative).*

Art. 9.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1982, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 7*).

Il pagamento delle spese relative alle supplenze brevi e alle supplenze annuali nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nelle istituzioni educative, negli istituti e scuole speciali statali, può essere autorizzato esclusivamente con imputazione, rispettivamente, ai capitoli 1032 e 1034 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1982. È fatto divieto di autorizzare spese per supplenze su fondi iscritti in altri capitoli di bilancio.

*(Stato di previsione del Ministero
dell'interno e disposizioni relative).*

Art. 10.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1982, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 8*).

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, nonchè

l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1982, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (*Appendice n. 1*).

Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate « spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo per il culto quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso al bilancio predetto.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, nonchè l'impegno e il pagamento delle spese del Fondo medesimo, per l'anno finanziario 1982, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (*Appendice n. 2*).

Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate « spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dei Patrimoni riuniti ex economici, di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, nonchè l'impegno e il pagamento delle spese dei Patrimoni predetti, per l'anno finanziario 1982, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (*Appendice n. 3*).

Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate « spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio dei Patrimoni riuniti ex economici quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dei Patrimoni riuniti ex economici a favore dei quali è data facoltà di iscrivere somme in applicazione del disposto dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 2 annesso al bilancio predetto.

(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative).

Art. 11.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1982, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 9*).

E approvato, in termini di competenza e cassa, il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1982, annesso allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 (*Appendice n. 1*).

Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio determinate da impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale è iscritto, al capitolo n. 242 del bilancio dell'Azienda di cui sopra, un apposito fondo di riserva. I prelevamenti dal detto fondo, per competenza e cassa, nonché le iscrizioni ai competenti capitoli delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo dell'Azienda stessa.

(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e disposizioni relative).

Art. 12.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti, per l'anno finanziario 1982, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 10*).

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare ed a riscuotere le entrate e ad impegnare e pagare le spese, relative all'anno finanziario 1982, ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformità degli stati

di previsione annessi a quello del Ministero dei trasporti (*Appendice n. 1*).

(Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative).

Art. 13.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'anno finanziario 1982, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 11*).

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a impegnare e pagare le spese relative all'anno finanziario 1982, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (*Appendice n. 1*).

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a impegnare e pagare le spese relative all'anno finanziario 1982, ai termini del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (*Appendice n. 2*).

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative).

Art. 14.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1982, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 12*).

Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronau-

tica militare è fissato, per l'anno finanziario 1982, come appresso:

a) militari specializzati:

Esercito	n. 21.000
Marina	» 14.000
Aeronautica	» 35.500

b) militari aiuto-specialisti:

Esercito	n. 40.000
Marina	» 16.000
Aeronautica	» 19.800

Il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica — ruolo naviganti — da mantenere in servizio a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 21 maggio 1960, n. 556, è stabilito, per l'anno finanziario 1982, in 60 unità.

Il numero massimo degli ufficiali di complemento della marina militare da trattenere in servizio a norma dell'articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575, è stabilito, per l'anno finanziario 1982, come appresso:

sottotenenti di vascello	n. 44
------------------------------------	-------

Il numero massimo degli ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare piloti da mantenere in servizio a norma dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, è stabilito, per l'anno finanziario 1982, in 90 unità.

Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 1982, come appresso:

Esercito (compresi i carabinieri)	n. 600
Marina	» 105
Aeronautica	» 210

La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, è determinata, per l'anno finanziario 1982, a norma dell'articolo 18, quarto comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

sergenti	n. 7.000
sergenti rafforzati di leva	» 800

sottocapi e comuni volontari . . . » 4.000
 sottocapi raffermati di leva . . . » 1.000

A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica militare in ferma o rafferma è fissata, per l'anno finanziario 1982, come appresso:

sergenti n. 5.300
 graduati e militari di truppa . . . » 2.300

Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, di giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi è stabilito, a norma dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 56, in 10.600 unità.

Il numero massimo dei sottufficiali da ammettere al trattenimento in servizio a norma del secondo comma dell'articolo 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, è fissato, per l'anno finanziario 1982, come appresso:

Esercito n. 9
 Aeronautica » 10

*(Stato di previsione del Ministero
 dell'agricoltura e delle foreste
 e disposizioni relative).*

Art. 15.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno finanziario 1982, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 13*).

È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1982, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai termini dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (*Appendice n. 1*). Ai fini della gestione predetta restano confermate le norme dello statuto-regolamento approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, nell'anno finanziario 1982, le eventuali variazioni, in termini di competenza e di cassa, al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali comunque connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonchè con l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

*(Stato di previsione
del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e disposizioni relative).*

Art. 16.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1982, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 14*).

*(Stato di previsione
del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e disposizioni relative).*

Art. 17.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1982, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 15*).

*(Stato di previsione del Ministero
del commercio con l'estero
e disposizioni relative).*

Art. 18.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1982, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 16*).

*(Stato di previsione del Ministero
della marina mercantile
e disposizioni relative).*

Art. 19.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della marina mercantile, per l'anno finanziario 1982, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 17*).

*(Stato di previsione del Ministero
delle partecipazioni statali
e disposizioni relative).*

Art. 20.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle partecipazioni statali, per l'anno finanziario 1982, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 18*).

*(Stato di previsione del Ministero
della sanità e disposizioni relative).*

Art. 21.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 1982, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 19*).

*(Stato di previsione del Ministero
del turismo e dello spettacolo
e disposizioni relative).*

Art. 22.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'anno finanziario 1982, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 20*).

(Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali e disposizioni relative).

Art. 23.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni culturali e ambientali, per l'anno finanziario 1982, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 21*).

(Quadro generale riassuntivo).

Art. 24.

È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1982, con le tabelle allegate.

(Disposizioni diverse).

Art. 25.

A valere sui fondi stanziati per l'anno finanziario 1982, rispettivamente per competenza e cassa, sui capitoli di spesa indicati nella tabella *A* allegata alla presente legge, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

Per l'anno 1982, per l'acquisto di mezzi di trasporto di cui al comma precedente, può essere trasferita una somma complessivamente non superiore a lire quattrocento milioni.

Per l'anno finanziario 1982 gli importi da iscrivere nei singoli stati di previsione dei dicasteri interessati, in relazione a disposizioni di legge che demandano la quantificazione dell'onere annuo alla legge di approvazione del bilancio, sono quelli indicati nella tabella *B* allegata alla presente legge. Per il medesimo anno finanziario i pagamenti corrispondenti restano considerati nelle autorizzazioni di cassa dei pertinenti capitoli di spesa.

Per l'anno finanziario 1982 i capitoli dei singoli stati di previsione per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative rispettivamente per competenza e cassa sono quelli indicati nella tabella *C* allegata alla presente legge.

Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della difesa, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di cassa nell'ambito delle dotazioni di cassa iscritte ai capitoli considerati sotto la categoria IV « Acquisto di beni e servizi » dello stato di previsione del Ministero della difesa.

Per l'anno finanziario 1982 i capitoli del conto capitale dei singoli stati di previsione per i quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e sesto comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli indicati nella tabella *D* allegata alla presente legge.

A decorrere dalla data di soppressione del Commissariato per l'assistenza al volo civile, le disponibilità esistenti, in conto competenza ed in conto residui, sugli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, relativi al funzionamento del predetto Commissariato, saranno trasferite all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, quale sovvenzione dello Stato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Ai fini degli adempimenti previsti dagli articoli 69 e 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, è autorizzata l'estinzione dei titoli di pagamento tratti nell'anno finanziario 1982 per apporti dello Stato a titolo di reintegro delle minori entrate degli organismi del sistema mutuo-previdenziale relative a contributi fiscalizzati, mediante commutazione in quietanza di entrata, con imputazione al capitolo n. 3342 « Somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria » dello stato di previsione dell'entrata per il suddetto anno finanziario. Detta commutazione sarà effettuata a titolo di acconto in ragione del no-

vanta per cento delle relative somme iscritte, in conto competenza ed in conto residui, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, per la quota restante, sulla base della relativa rendicontazione.

In relazione all'accertamento dei residui dell'anno finanziario 1981 per i quali non esistono i corrispondenti capitoli negli stati di previsione dei vari Ministeri per l'anno finanziario 1982, il Ministro del tesoro è autorizzato ad istituire, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, gli occorrenti capitoli.

(Conferma della validità, per l'anno finanziario 1982, di norme già comprese nella legge 23 aprile 1981, n. 164, di approvazione del bilancio 1981).

Art. 26.

Per l'anno finanziario 1982, restano confermate le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 11, 12, 13, 14, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 43, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 55, 58, 59, 62, 64, 66, 68, 70, 71, 73, 74, 78, 83, 84, 89, 90, 97, 100, 101, 102, 103, 106 e 109 della legge 23 aprile 1981, n. 164.

Nei casi in cui i predetti articoli facciano riferimento ad elenchi annessi al bilancio di previsione dell'anno finanziario 1981, tale riferimento resta attribuito ai corrispondenti elenchi annessi al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1982.

(Bilancio pluriennale).

Art. 27.

Resta approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, il bilancio pluriennale dello Stato e delle Aziende autonome per il triennio 1982-1984, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

TABELLA A

CAPITOLI DAI QUALI, CON DECRETI DEL MINISTRO DEL TESORO, POSSONO ESSERE TRASFERITE SOMME AL CAPITOLO N. 5053 DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO PER L'ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	1108-1445-1507-1574-1635-1717-1795-2007-2075-2233-2669-2959-3210-3344-3587-3848-4027-5474
TESORO	5040-5279-5872
FINANZE	1094-3465-3859-4298-4660-5383
BILANCIO	1140
GIUSTIZIA	1100-1592
ESTERI	1110
ISTRUZIONE	1119-1578
LAVORI PUBBLICI	1122
AGRICOLTURA	1118
INDUSTRIA	1099-3537-4550-5046
LAVORO	1099-1535-2535
COMMERCIO ESTERO	1101
MARINA MERCANTILE	1101
PARTECIPAZIONI STATALI	1099
SANITÀ	1101-4536
TURISMO	1100
BENI CULTURALI	1067

TABELLA B

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
CHE DEMANDANO LA QUANTIFICAZIONE DELL'ONERE ANNUO ALLA LEGGE
DI BILANCIO

	Stanziamen- to lire
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	
<i>Legge 22 giugno 1954, n. 385.</i>	
Sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo Medaglie d'oro al valor militare (cap. n. 1193)	30.000.000
<i>Legge 16 luglio 1974, n. 407, modificata dalla legge 13 aprile 1977, n. 216.</i>	
Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 no- vembre 1971 nell'ambito del programma europeo di coopera- zione scientifica e tecnologica (COST), ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (cap. n. 7501)	1.700.000.000
<i>Legge 22 dicembre 1977, n. 951.</i>	
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato:	
Articolo 11. — Autorizzazione di spesa in relazione all'ar- ticolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, ed agli impegni in materia di personale non statale ad- detto agli istituti scientifici ed ai centri di studio, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167 (cap. n. 7141)	415.000.000.000
Articolo 12. — Autorizzazione di spesa in relazione all'anda- mento dei programmi spaziali nazionali di cui alla legge 2 agosto 1974, n. 388 (cap. n. 7143)	38.000.000.000
<i>Legge 24 aprile 1980, n. 146.</i>	
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):	
Articolo 36. — Assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica (cap. n. 1183)	81.161.350.000

	Stanziamiento lire
MINISTERO DEL TESORO	
<i>Legge 24 dicembre 1955, n. 1312.</i>	
Autorizzazione della spesa necessaria al funzionamento della Corte costituzionale (cap. n. 1008)	6.900.000.000
<i>Legge 8 febbraio 1973, n. 17.</i>	
Aumento dell'assegnazione annua a favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (cap. n. 1009)	4.200.000.000
<i>Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.</i>	
Norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (cap. n. 4517)	27.150.000.000
<i>Decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216.</i>	
Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (cap. n. 5333)	4.500.000.000
<i>Legge 22 luglio 1978, n. 385.</i>	
Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (cap. n. 6682)	140.000.000.000
<i>Legge 5 agosto 1978, n. 462.</i>	
Nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario al personale della scuola, comprese le università (cap. n. 6683)	3.600.000.000
<i>Legge 5 luglio 1966, n. 526.</i>	
Modifiche alla legge 31 marzo 1956, n. 294, e nuove norme concernenti provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia (cap. n. 4540)	927.500.000
<i>Legge 27 gennaio 1962, n. 7.</i>	
Provvedimenti straordinari a favore del comune di Napoli (cap. n. 7739)	10.310.000.000
<i>Legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181.</i>	
Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) (capitoli nn. 4521 e 7733)	1.056.469.533.000
<i>Legge 23 dicembre 1975, n. 698.</i>	
Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (cap. n. 5926/p)	70.163.000.000

	Stanziamiento lire
<i>Legge 3 ottobre 1977, n. 863.</i>	
Finanziamento dei regolamenti comunitari direttamente applicabili nell'ordinamento interno, in relazione all'articolo 189 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957 (cap. n. 8321)	30.000.000.000
<i>Legge 22 dicembre 1977, n. 951.</i>	
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato:	
Articolo 8. — Rimborso all'ANAS dell'onere relativo all'ammortamento dei mutui contratti dall'Azienda stessa per la costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria (cap. n. 7734/p)	26.150.502.000
<i>Legge 21 dicembre 1978, n. 843.</i>	
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria):	
Articolo 45. — Versamento al fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane dell'importo occorrente per il pagamento delle rate dei mutui contratti dalla Società autostrade romane ed abruzzesi (SARA) per la costruzione delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara (cap. n. 8168) . . .	65.992.182.000
<i>Legge 23 dicembre 1978, n. 833.</i>	
Istituzione del servizio sanitario nazionale (cap. n. 5941)	23.210.000.000.000
<i>Legge 26 gennaio 1980, n. 16.</i>	
Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (cap. n. 4543)	
	15.000.000.000
<i>Legge 24 aprile 1980, n. 146.</i>	
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):	
Articolo 38. — Somme dovute dalle singole amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni (cap. n. 4432)	173.668.100.000
Articolo 39. — Concessione di contributi da parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto (cap. n. 4493/p)	5.414.100.000

	Stanziamiento lire
<i>Legge 8 agosto 1980, n. 441.</i>	
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, concernente disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali:	
Articolo 12. — Conferimento al fondo di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404. (cap. n. 4585)	
<i>Legge 18 novembre 1975, n. 764.</i>	
Liquidazione dell'ente « Gioventù Italiana ». (cap. n. 4585)	70.000.000.000
<i>Legge 24 aprile 1980, n. 146.</i>	
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):	
Articolo 37. — Occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (cap. n. 4585)	
<i>Legge 23 luglio 1980, n. 389.</i>	
Interventi del fondo centrale di garanzia per le esigenze finanziarie di alcune società autostradali (cap. n. 7798)	260.000.000.000
<i>Legge 3 febbraio 1976, n. 11.</i>	
Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il Consiglio delle Comunità europee da una parte e gli Stati ACP dall'altra (cap. n. 4499)	
<i>Legge 29 novembre 1980, n. 887.</i>	
Ratifica ed esecuzione della seconda convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il Consiglio delle Comunità europee, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con protocolli, atto finale ed allegati, e dell'accordo fra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lomé il 31 ottobre 1979, nonché degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta seconda convenzione ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità, firmati a Bruxelles il 20 novembre 1979 (cap. n. 4499)	125.000.000.000
<i>Legge 3 gennaio 1981, n. 7.</i>	
Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo (cap. n. 9005)	860.169.163.000

	Stanziamiento lire
MINISTERO DELLE FINANZE	
<i>Legge 2 dicembre 1980, n. 794.</i>	
Adeguamento operativo della Guardia di finanza per la lotta all'evasione fiscale (capp. nn. 3097-3098-3101-3107-3109-3128-7901)	41.257.000.000
MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	
<i>Legge 16 maggio 1970, n. 281.</i>	
Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario (art. 9) (cap. n. 7081)	623.868.069.000
<i>Legge 23 dicembre 1978, n. 833.</i>	
Istituzione del servizio sanitario nazionale (cap. n. 7082)	510.000.000.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	
<i>Legge 26 ottobre 1962, n. 1612.</i>	
Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze (cap. n. 4571)	1.200.000.000
<i>Legge 4 ottobre 1966, n. 794.</i>	
Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino americano (cap. n. 3117)	1.500.000.000
<i>Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, modificato dalla legge 3 giugno 1977, n. 322.</i>	
Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri (Fondo di anticipazione per le spese urgenti) (cap. n. 1685)	6.000.000.000
<i>Legge 9 giugno 1977, n. 358.</i>	
Ratifica ed esecuzione della convenzione istitutiva di una Agenzia spaziale europea (ASE) (cap. n. 8251)	77.000.000.000
<i>Legge 7 novembre 1977, n. 883.</i>	
Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia (cap. n. 3138)	473.000.000
<i>Legge 31 marzo 1980, n. 140.</i>	
Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (cap. n. 3146)	182.000.000
<i>Legge 3 gennaio 1981, n. 7.</i>	
Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (capp. nn. 4574 e 8301)	76.000.000.000

	Stanziamiento lire
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	
<i>Legge 28 giugno 1977, n. 394.</i>	
Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (cap. n. 4122) . . .	4.000.000.000
<i>Legge 13 marzo 1980, n. 72.</i>	
Contributi all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) per il quinquennio 1979-1983 (cap. n. 8556)	60.000.000.000
MINISTERO DELL'INTERNO	
<i>Legge 15 giugno 1959, n. 451.</i>	
Istituzione del capitolo « Fondo scorta per il personale del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (cap. n. 2841) . . .	1.500.000.000
<i>Legge 2 dicembre 1969, n. 968.</i>	
Istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno del capitolo « Fondo scorta per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (cap. n. 3281)	3.000.000.000
<i>Legge 7 marzo 1981, n. 64.</i>	
Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968:	
Articolo 5. — Maggiore onere relativo alla fornitura di energia elettrica per gli usi domestici alle famiglie alloggiate nelle baracche (cap. n. 1580)	4.300.000.000
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	
<i>Legge 22 ottobre 1971, n. 865.</i>	
Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata (articolo 49, ultimo comma) (cap. n. 9155)	250.000.000
<i>Legge 18 dicembre 1952, n. 2522, modificata ed integrata con legge 18 aprile 1962, n. 168.</i>	
Concorso dello Stato nella costruzione di nuove chiese (cap. n. 7871)	6.000.000.000

	Stanziamiento lire
<i>Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090.</i>	
Norme delegate concernenti il piano regolatore generale degli acquedotti (cap. n. 8881)	5.000.000.000
<i>Legge 2 dicembre 1980, n. 794.</i>	
Adeguamento operativo della Guardia di finanza per la lotta all'evasione fiscale (cap. n. 8407)	9.000.000.000
<i>Decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247.</i>	
Norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale (cap. n. 8247)	1.000.000.000

MINISTERO DELLA DIFESA

<i>Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263.</i>	
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, articolo 17 (fondi scorta).	
Esercito, Marina ed Aeronautica (cap. n. 1180)	59.000.000.000
Arma dei carabinieri (cap. n. 4791)	20.000.000.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

<i>Legge 31 marzo 1971, n. 144.</i>	
Finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'AIMA (cap. n. 1256)	19.000.000.000

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

<i>Legge 29 aprile 1949, n. 264.</i>	
Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati (cap. n. 3579)	100.000.000
<i>Legge 17 ottobre 1961, n. 1038.</i>	
Modifiche al testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari e la determinazione del contributo per la Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria (cap. n. 3578)	11.380.000.000
<i>Legge 3 giugno 1975, n. 160.</i>	
Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale (capitoli nn. 3591 e 3604)	570.000.000.000

	Stanziamiento lire
<i>Decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54.</i>	
Articolo 12. — Finanziamento delle attività di formazione professionale (capitoli nn. 8055 e 8056)	30.000.000.000
<i>Legge 21 dicembre 1978, n. 843.</i>	
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria):	
Articolo 27. — Concorso dello Stato al finanziamento delle gestioni speciali pensionistiche degli artigiani (miliardi 55) e degli esercenti attività commerciali (miliardi 50) (cap. n. 3591)	105.000.000.000
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE	
<i>Regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito in legge 9 gennaio 1936, n. 147, e successive modificazioni, e legge 27 dicembre 1973, n. 878.</i>	
Provvidenze per l'industria cantieristica navale. Sistemazioni difensive su navi mercantili (cap. n. 1556)	50.000.000
<i>Legge 6 agosto 1954, n. 721.</i>	
Momentanee deficienze di fondi delle Capitanerie di porto (cap. n. 2181)	200.000.000
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO	
<i>Legge 31 maggio 1975, n. 185.</i>	
Potenziamento e razionalizzazione dell'attività di promozione delle esportazioni italiane (capp. nn. 1606 e 1610)	77.000.000.000
MINISTERO DELLA SANITA	
<i>Legge 21 aprile 1977, n. 164.</i>	
Modifiche alla legge 2 ottobre 1967, n. 947, concernente contributo dell'Italia al Centro internazionale di ricerche per il cancro (cap. n. 2593)	530.000.000

	Stanziamiento lire
<i>Legge 11 luglio 1980, n. 312.</i>	
Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato:	
Articolo 25 - 8° comma. — Compenso particolare al personale dell'Istituto superiore di sanità (cap. n. 4509)	1.570.000.000
<i>Legge 22 dicembre 1980, n. 927.</i>	
Contributi all'Ufficio internazionale delle epizoozie, con sede a Parigi (cap. n. 1226)	70.000.000
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI	
<i>Legge 27 maggio 1975, n. 190.</i>	
Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di Roma (cap. n. 1538)	1.200.000.000
<i>Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.</i>	
Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali (assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali per il catalogo e la documentazione; per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche; per la patologia del libro; per il restauro) (capp. nn. 1543, 1544, 2039 e 2042)	1.490.000.000

TABELLA C

CAPITOLI DI SPESA DEL BILANCIO, DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 1982 PER I QUALI IL MINISTRO DEL TESORO È AUTORIZZATO AD EFFETTUARE VARIAZIONI TRA LORO COMPENSATIVE

Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri :

Capitoli nn. 2225, 2232 e 2236.

Stato di previsione del Ministero del tesoro :

Capitolo n. 6805 e capitolo n. 4677.

Stato di previsione del Ministero delle finanze :

Capitolo n. 1901 e capitolo n. 1979;

Capitoli nn. 1980, 1983, 1984, 1987 e 1988;

Capitolo n. 2701 e capitolo n. 2704;

Capitolo n. 5475 e capitolo n. 5476;

Capitoli nn. 1107, 1108, 1110 e 6047;

Capitoli nn. 1090, 3128, 3462, 3855, 4656, 5388 e 6041.

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri :

Capitolo n. 1503 e capitolo n. 2503;

Capitolo n. 1501 e capitoli nn. 1017 e 1503.

Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici :

Capitoli nn. 2001, 2101;

Capitoli nn. 1026, 1027, 1139;

*Stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma :
delle strade*

Capitoli nn. 503, 504, 505, 509.

Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione :

Capitolo n. 1032 e capitolo n. 1034.

Tra il capitolo 4010 e i capitoli nn. 4115, 4117, 4118.

Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali :

Capitoli nn. 1022 e 1067.

TABELLA D

**CAPITOLI DI SPESA PER I QUALI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE
NEL QUINTO E SESTO COMMA DELL'ARTICOLO 20 DELLA LEGGE
5 AGOSTO 1978, N. 468**

Stato di previsione del Ministero delle finanze:

Capitolo n. 7901.

Stato di previsione del Ministero dei trasporti:

Capitoli nn. 7202, 7203 e 7206.

*Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni:*

Capitoli nn. 501 e 502.

*Stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi
telefonici:*

Capitoli nn. 531, 532, 539 e 542.

Stato di previsione del Ministero della difesa:

Capitolo n. 7010.